

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9344 del 26/04/2011

Omessa indicazione dell'ufficio giudiziario - Causa di nullità del ricorso - Esclusione - Ragioni.

Nel rito del lavoro, l'erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell'ufficio giudiziario adito non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9344 del 26/04/2011